REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT AI SENSI DELL'ART. 125-*BIS*.1 DEL D.LGS. N. 58/1998

1. AMBITO E FINALITÀ DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di ICOP S.p.A. Società Benefit ("**ICOP**" o "**Società**") ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") ed è finalizzato a disciplinare alcune specifiche facoltà previste dalla legge in materia di svolgimento delle assemblee di ICOP. A tal fine, il regolamento è stato approvato in data 12 ottobre 2026 con il voto favorevole di tutti i consiglieri di amministrazione in carica in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

1.2 In coerenza con la finalità di cui al comma 1.1 e nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, il presente Regolamento (i) determina le condizioni e le modalità della partecipazione degli aventi diritto alle assemblee di ICOP per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, o dei rappresentanti designati, da ICOP ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (anche il o i "**RD**") ovvero che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, (ii) disciplina la partecipazione alla discussione nelle assemblee con adunanza in luogo fisico o con intervento mediante mezzi di telecomunicazione, in coerenza con l'art. 12.4 dello Statuto e, a tali scopi, (iii) assicura tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

1.3 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Società e richiamato nell'avviso di convocazione.

2 DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

2.1 In relazione a ciascuna assemblea ordinaria o straordinaria di ICOP, il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, dandone notizia tramite l'avviso di convocazione dell'assemblea che viene pubblicato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione individua le modalità di svolgimento dell'assemblea avendo riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

3 LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CON RD

3.1 In occasione della convocazione di ciascuna assemblea, ordinaria o straordinaria, di ICOP, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del o dei RD ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Assemblea con RD**"). Tale delibera è approvata come indicato dall'art. 12.3 dello Statuto di ICOP con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

3.2. La Società designa il soggetto incaricato al ruolo di RD per l'assemblea oggetto di convocazione, avendo cura di verificarne previamente il possesso dei requisiti professionali (e, in caso di persona giuridica, anche dimensionali e organizzativi) idonei all'esecuzione dell'incarico. I costi connessi all'utilizzo del RD sono a carico della Società.

3.3 La Società può designare anche più di un soggetto incaricato del ruolo di RD per la medesima assemblea.

3.4 In caso di Assemblea con RD, ai fini dell'intervento e dell'esercizio di voto in assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono alternativamente:

- conferire gratuitamente delega direttamente al, o a uno dei, RD incaricato dalla Società, con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'art. 135-*undecies* TUF e relative disposizioni di attuazione, ovvero

- conferire delega, ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, ad un proprio rappresentante, il quale, a sua volta, deve conferire sub-delega a un RD, con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, senza oneri a carico dell'avente diritto per l'attività svolta dal RD.

3.5 Nei casi previsti dal presente Articolo, non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci, diversa da quella tramite RD.

3.6 La delega rilasciata a un RD ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto, che possono essere revocate e nuovamente conferite nei termini previsti al seguente Articolo 5.3. Il o i RD esercitano il diritto di voto conformemente alle istruzioni di voto ricevute e mantengono la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza, secondo quanto previsto dalla legge.

3.7 L'avviso di convocazione dell'Assemblea con RD contiene una descrizione delle procedure per l'intervento e il voto in assemblea, nonché dei termini e delle condizioni per l'esercizio degli altri diritti stabiliti dalla legge, come precisato ai successivi articoli da 4 a 8 del presente Regolamento.

3.8 Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'art. 125-*bis* TUF, la Società mette a disposizione sul proprio sito *internet* i moduli utilizzabili per il conferimento della delega. In caso di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del seguente Articolo 6 o di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi del seguente Articolo 7, la Società - contestualmente alla pubblicazione delle integrazioni o delle proposte - mette a disposizione sul proprio sito *internet* nuovi moduli utilizzabili per il conferimento della delega, restando ferme le deleghe eventualmente conferite al, o a uno dei, RD prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione integrato, salva la facoltà di ciascun azionista di esercitare il proprio diritto di revoca della delega con le modalità ed entro il termine previsti dall'avviso di convocazione.

3.9 Entro i termini previsti dalla legge in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare - una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno. Ciascuna relazione contiene, per quanto possibile in relazione all'argomento all'ordine del giorno, le proposte del Consiglio di Amministrazione sulla relativa materia all'ordine del giorno.

4 RICHIESTA DI ADUNANZA IN LUOGO FISICO SENZA RICORSO ESCLUSIVO A RD

4.1 Come previsto dall'Art. 12.3 dello Statuto, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al, o a uno dei, RD.

4.2. La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere presentata per iscritto mediante le modalità specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

4.3 I richiedenti devono far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al comma 4.1 del presente Regolamento - le certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati, la richiesta si considererà come non presentata.

4.4 In presenza di una richiesta presentata secondo i requisiti e i termini previsti ai precedenti commi 4.1 e 4.2, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al, o a uno dei, RD, e dispone coerentemente l'integrazione dell'avviso di convocazione di

cui all'art. 125-*bis* TUF, nel rispetto del termine di cui al seguente comma 4.5, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione.

4.5 Entro i tre giorni successivi alla presentazione della richiesta di cui al precedente comma 4.1, la Società dà notizia dell'esercizio della facoltà esercitata dai soci e pubblica l'avviso di convocazione integrato, con indicazione del luogo fisico e delle modalità di svolgimento dell'assemblea senza ricorso in via esclusiva al, o a uno dei, RD secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e statutarie vigenti, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.

4.6 Restano ferme le deleghe e le sub-deleghe eventualmente conferite al, o a uno dei, RD prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione integrato, salva la facoltà di ciascun avente diritto di esercitare il proprio diritto di revoca della delega con le modalità ed entro il termine previsti dall'avviso di convocazione secondo quanto indicato dal successivo comma 5.3.

5 CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RD

5.1 Coloro ai quali spetti il diritto di voto ed intendano partecipare in assemblea sono tenuti a: (i) far pervenire alla Società nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione la comunicazione attestante la propria legittimazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 83-*sexies* TUF, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, e (ii) conferire al, o a uno dei, RD, resi noti dalla Società nell'avviso di convocazione, una delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF o una delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF.

5.2 La delega (i) deve essere predisposta utilizzando l'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società, (ii) deve contenere le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno e (iii) deve essere trasmessa al o a uno dei RD secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea per le deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, ed entro il più ampio termine indicato nell'avviso di convocazione per le deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in modo da consentirne il conferimento anche successivamente alla pubblicazione delle risposte alle domande di cui al successivo Articolo 8, ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'avviso di convocazione a beneficio dei partecipanti.

5.3 La delega e le istruzioni di voto conferite al RD possono essere sempre revocate e nuovamente conferite con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti al precedente comma 5.2.

6 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

6.1 I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

6.2 Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3 TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 TUF.

6.3 Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, alla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ed essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, da

trasmettersi al Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato al comma 6.1, in conformità all'art. 126-*bis* TUF.

6.4 I richiedenti devono altresì far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al comma 6.1 - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati al comma 6.1, la richiesta non sarà accolta dalla Società.

6.5 Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1 TUF, delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia dalla Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF. Contestualmente, la Società mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

7 PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

7.1 I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 TUF, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del precedente Articolo 6, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, indicando nella domanda le ulteriori proposte, nei limiti consentiti dalla normativa.

7.2 Le nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, alla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ed essere corredate da una relazione che illustri la motivazione delle stesse e che deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato al comma 7.1, in conformità all'art. 126-*bis* TUF.

7.3 I richiedenti devono altresì far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al comma 7.1 - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati al comma 7.1, la richiesta non sarà accolta dalla Società.

7.4 Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 TUF, la Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea dà notizia della presentazione delle proposte nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e contestualmente mette a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 TUF le proposte presentate e le relazioni a supporto, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 TUF ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 TUF.

8 DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

8.1 In caso di Assemblea con RD, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis* TUF. Nelle assemblee diverse dall'Assemblea con RD, il diritto di porre domande prima dell'assemblea è esercitato ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis TUF e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e i commi da 8.2 a 8.7 si applicano in quanto compatibili.

8.2 Le domande devono pervenire alla Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il termine non può essere anteriore al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea ("*record date"*).

8.3 La Società fornisce risposta alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere fissato almeno al terzo giorno precedente l'assemblea e in ogni caso prima della scadenza del termine per il conferimento della delega al, o a uno dei, RD. Le risposte sono pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società.

8.4 I richiedenti devono far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al comma 8.2 - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 o le comunicazioni per l'intervento in assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF. In ogni caso, la titolarità del diritto di voto deve essere attestata entro il terzo giorno successivo alla *record date*. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini e secondo le modalità indicati, alle domande presentate non è fornita risposta dalla Società.

8.5 Con le medesime modalità e nello stesso termine previsti per la presentazione di domande, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono far pervenire alla Società interventi scritti sulle materie all'ordine del giorno. Gli interventi sono messi a disposizione del pubblico, a cura della Società, in apposita sezione del medesimo sito internet, negli stessi termini di pubblicazione delle risposte alle domande ex art. 127-*ter* TUF.

8.6 La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

8.7 La pubblicazione delle domande e degli interventi avviene secondo parametri di pertinenza rispetto all'ordine del giorno e nel rispetto di un esercizio ordinato, trasparente e in buona fede dei diritti degli azionisti previsti dalla legge. In particolare, la Società non è tenuta a mettere a disposizione del pubblico l'eventuale documentazione richiamata o allegata alle domande o agli interventi scritti ammessi ai sensi del presente articolo. In ogni caso, nel dar luogo alla pubblicazione delle domande e degli interventi scritti saranno rimossi o disabilitati eventuali collegamenti multimediali presenti nei testi.

9 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CON RD

9.1 In caso di Assemblea con RD, l'intervento in assemblea del o dei RD per conto degli aventi diritto di voto, nonché la partecipazione dei componenti degli Organi sociali di ICOP, del Segretario del Consiglio di Amministrazione, del Notaio incaricato e degli altri soggetti eventualmente ammessi dal Presidente può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

9.2 Il o i RD forniscono al Presidente dell'assemblea, all'inizio dei lavori, l'elenco degli aventi diritto di voto che abbiano conferito la delega.

9.3 I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di riprese audio-video e di registrazione ai fini della verbalizzazione da parte della Società o di soggetti specificamente autorizzati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Presidente.

10 PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

10.1 Come previsto dall'art. 12.4 dello Statuto della Società, in caso di assemblee, diverse dalle Assemblee con RD, con adunanza in luogo fisico o mediante mezzi di telecomunicazione, sono legittimati a partecipare alla discussione in sede assembleare - e dunque svolgere interventi pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e formulare dichiarazioni di voto - coloro che sono individualmente in possesso di azioni della Società in misura almeno pari allo 0,5 per mille del capitale sociale di ICOP, sulla base delle azioni possedute alla *record date*. Restano fermi tutti gli ulteriori diritti dei soci previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di presentare proposte di

deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF.

10.2 L'avviso di convocazione reca evidenza della soglia indicata al comma 10.1, cui è subordinato il diritto di partecipare alla discussione in assemblea.

10.3 Gli aventi diritto di voto possono essere accolti in più sale nelle quali sia assicurato il collegamento audio e video con la sala principale, nonché l'esercizio del diritto di voto.

10.4 Il Presidente regola lo svolgimento della discussione, assicurando che gli interventi degli aventi diritto siano contenuti entro tempi ragionevoli.

10.5 Il presente articolo si applica altresì nel caso di assemblea da tenersi con adunanza in luogo fisico, per la quale fosse consentito agli aventi diritto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché all'Assemblea in Telecomunicazione di cui al successivo Articolo 11, conformemente all'art. 12.4 dello Statuto.

11 ASSEMBLEA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

11.1 In occasione della convocazione di ciascuna assemblea, ordinaria o straordinaria, di ICOP, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, può stabilire, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2 TUF e dell'art. 12.3 dello Statuto, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ("**Assemblea in Telecomunicazione**").

11.2 I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione alla discussione nei limiti di cui all'Articolo 10 e l'esercizio del diritto di voto in tempo reale. L'avviso di convocazione indica le modalità tecniche di collegamento, i termini e le modalità per ottenere le credenziali di accesso, nonché le procedure di voto. Resta ferma la facoltà di farsi rappresentare mediante delega, anche al RD ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF.

11.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta e proclama i risultati delle votazioni, anche avvalendosi di ausiliari. Qualora problemi tecnici impediscano il regolare collegamento di uno o più partecipanti, il Presidente può sospendere i lavori per il tempo necessario a ripristinarlo, dandone atto nel verbale.

11.4 All'Assemblea in Telecomunicazione si applicano, in quanto compatibili, gli Articoli 4, 6, 7, 8 e 10 del presente Regolamento. I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, con le modalità e nei termini di cui all'Articolo 4, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva ai mezzi di telecomunicazione.

12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica. Esse si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente alla loro pubblicazione.

12.3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie *pro tempore* vigenti. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenute disposizioni normative inderogabili.